



# COMUNE DI PRIVERNO

COPIA

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## **DIPARTIMENTO 3-TECNICO-URBANISTICO-AMBIENTE** **SERVIZIO 2**

n. 10 del 25/03/2014	OGGETTO: Rilascio concessione per utilizzo Sala Convegni c/o il Castello di San Martino in data 28.03.2014. Arch. Domenico Antonio Sulpizi.
-------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il venticinque del mese di marzo nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 8 del 04/03/2014 di nomina dello scrivente di Responsabile del Dipartimento 3 servizio 2;

Vista la domanda prodotta in data 25.03.2014 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4457, dall'arch. Domenico Antonio Sulpizi, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'utilizzo della Sala Convegni c/o il Castello di San Martino in data 28.03.2014, dalle ore 16.30 alle ore 18,30 per lo svolgimento del Convegno "Europa".

Visto il versamento di € 189,10 (IVA compresa) quale corrispettivo per utilizzo Sala Convegni, eseguito in data 25.03.2014 dall'arch. Domenico Antonio Sulpizi, tramite bonifico bancario in favore del Comune di Priverno quale tariffa stabilita per l'utilizzo dei locali sopra citati c/o il Castello di San Martino;

Visto il Dec.Legs.vo n.267/2000;

Visto il regolamento vigente di contabilità;

### **DETERMINA**

1-Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2- di concedere all'arch. Domenico Antonio Sulpizi, di occupare, temporaneamente, la Sala Convegni c/o il Castello di San Martino in data 28.03.2014, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, per lo svolgimento del Convegno "Europa", a condizione che venga salvaguardata la pulizia dei locali.

il concessionario dovrà assumersi la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati alla struttura, arredi, suppellettili ed impianti ivi esistenti e/o a persone causati anche da chiunque acceda ai locali.

#### **Il concessionario ha l'obbligo di:**

-dovrà assumersi la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati alla struttura, arredi, suppellettili ed impianti ivi esistenti e/o a persone causati anche da chiunque acceda ai locali.-

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il locale comunale in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare la sala in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione dei locali comunali nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio Comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2**  
**F.TO rag. Roberto Fanti**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **1 APR.2014**

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il rag. Roberto Fanti a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773-912219).

Priverno, lì 25.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2  
f.to rag. Roberto Fanti

E' copia conforme all'originale

Priverno lì 25.03.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Rag. Roberto Fanti

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 01/04/14